

# ASSOCIAZIONE BEATA MARGHERITA DELLA METOLA onlus

## STATUTO

### **Art. 1 costituzione**

E' costituita ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 l'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "ASSOCIAZIONE BEATA MARGHERITA DELLA METOLA onlus."

L'associazione ha sede in Sant'Angelo in Vado (PU) in via Pratello Santa Maria n. 25.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire altrove sedi secondarie e rappresentanze, nonché di sopprimerle.

### **Art.2 scopi**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di:

- conoscenza e approfondimento della figura della Beata nel tempo
- diffusione del messaggio esistenziale e spirituale di Beata Margherita
- diffusione del culto di Beata Margherita
- canonizzazione della Beata e proclamazione quale patrona universale dei non vedenti e dei portatori di handicap
- coordinamento delle attività di volontariato relativo all'emarginazione.

A tal fine assumerà ogni iniziativa idonea al perseguimento dello scopo associativo.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione ha come fine unico ed esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

### **Art. 3 del patrimonio e delle entrate dell'associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche nonché dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscano all'associazione
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'associazione e la quota annuale di iscrizione alla stessa.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i parametri minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti quindi non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, neanche per lo scioglimento del rapporto associativo.

Il rapporto associativo è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per causa di morte.

### **Art. 4 degli associati**

Possono fare parte dell'associazione tutti coloro che condividono la finalità dell'associazione.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari e benemeriti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.

Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante, oltre ai dati anagrafici completi, la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvare e lo statuto e i regolamenti che venissero emanati.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Il recesso dell'associato deve essere comunicato, con lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo dell'associazione, con preavviso di almeno tre mesi.

L'associato che non adempia l'obbligo di versamento delle quote o non osservi le disposizioni del presente statuto è dichiarato escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

L'esclusione avrà efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo dal ricevimento a mezzo lettera raccomandata della relativa comunicazione.

Qualora l'associato escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto. In tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dello stesso Collegio.

#### **Art. 5 degli organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Consiglio Direttivo
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 6 dell'assemblea degli associati**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto della gestione. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del suo Presidente e Vice Presidente, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, delle riserve o dei fondi, durante la vita dell'associazione qualora ciò sia consentito dalla legge.

L'assemblea in sede straordinaria delibera:

- sulle modifiche al presente statuto;
- sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea viene convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre decimi degli associati.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione in un giorno diverso dalla prima, e gli argomenti da trattare, spedita a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal libro relativo, nonché ai Componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega che può essere conferita solo ad un altro associato che non sia amministratore, Revisore o dipendente dell'associazione

Ciascun delegato non può rappresentare più di tre associati.

Le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per delibere di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da chi sarà designato dai presenti.

#### **Art. 7 del Consiglio Direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. I componenti del Consiglio devono essere aderenti all'associazione e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre dar luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvedere alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva assemblea degli associati nella quale può essere confermato fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso o sostituito.

Ai membri del Consiglio spetta il solo rimborso delle spese effettuate in ragione del loro ufficio.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea ed, in particolare, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti
- la nomina del Segretario da scegliersi tra i membri eletti
- l'ammissione all'associazione di nuovi aderenti
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima della adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei revisori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che è anche il Presidente dell'associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in mancanza su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Non ammessa la partecipazione per rappresentanza.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 8 del Presidente dell'associazione**

Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al medesimo Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione.

In caso eccezionale di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea dei componenti l'associazione e convoca e presiede altresì il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti eventualmente emanati e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo da apposita relazione.

#### **Art. 9 del Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attività ed attribuzione quando questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Art. 10 del Segretario del Consiglio Direttivo**

Il segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze delle assemblee del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente del Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il segretario cura la regolare tenuta del libro dei verbali delle assemblee degli associati e del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 dei libri dell'associazione**

Oltre ai libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e di quelle del Collegio dei Revisori dei Conti.

I libri delle assemblee degli associati sono visibili da chiunque ne faccia motivata istanza; gli estratti richiesti sono fatti a spese del richiedente.

#### **Art. 12 del Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio accompagnandolo con idonea relazione contabile.

#### **Art. 13 del Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati anche tra i non associati all'assemblea degli associati.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il collegio ha il compito di controllare la gestione dell'associazione e la regolare tenuta della contabilità per riferire poi all'assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale, cura la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipa senza diritto al voto alle assemblee degli associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 del Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, anche tra i non associati, dall'assemblea che designerà, altresì, tra gli stessi componenti del Collegio, colui che svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio dei Probiviri stesso.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri la soluzione bonaria delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra l'associazione e gli associati ed i suoi organi in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non riuscisse le parti provvederanno a definire la controversia al Collegio Arbitrale come di seguito disciplinato.

#### **Art. 15 *degli esercizi sociali e del bilancio***

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale. L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere convocata l'assemblea dell'associazione per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio trascorso.

Eventuali utili di gestione saranno destinati alla realizzazione dell'attività istituzionale dell'associazione e di quelle ad essa connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o comunque da questa permesse.

#### **Art. 16 *dello scioglimento***

Nel caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea ove ne sia il caso nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri. L'assemblea determinerà, salva diversa destinazione imposta dalla legge, la destinazione del patrimonio esistente all'atto dello scioglimento ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale previo parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

#### **Art. 17 *clausola compromissoria***

Le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione od i suoi organi in tutti i casi non vietati dalla legge, saranno sottoposte alla decisione di un collegio di tre Arbitri nominati uno per ciascuna parte in lite ed il terzo, con funzione di Presidente d'accordo tra loro.

In caso di disaccordo per la nomina di quest'ultimo questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Urbino.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

#### **Art. 18 *norma di rinvio***

Per tutto quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni vigenti in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché in quanto applicabili quelle del titolo secondo del libro primo del codice civile.

(Dott. Giuseppe Mancini, Notaio in Urbania (PU), atto di costituzione del 29/6/2000 – rep. 77324/8359, modifica statuto del 14/6/2001, rep. 81983/9225)